



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 96/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Paola Briguori Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60615** del registro di segreteria, promossi da:

SCAPATI Andrea Maria, nato a Taranto il 16.08.1968, residente in Roma alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 93, cod. fisc. SCPNDR68P16L049D, rappresentato dall'Avv. Antonio Nicolini del Foro di Cagliari (cod. fisc. NCLNTN66P27B354B), che indica, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito, il seguente recapito fax: 070/3481227 nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antonionicolini@pec.abclex.it;

appellante

contro

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna;

- Procura generale

appellate**avverso**

la sentenza n. 234/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la
Sardegna, depositata il 30 novembre 2022, notificata il 16 dicembre 2022

Visto l'atto d'appello;**Esaminati gli atti e documenti di causa;**

Uditi, nell'udienza in data 20 maggio 2026, con l'assistenza del segretario,
dott.ssa Laura Pilerici, l'avv. Antonio Nicolini, per l'appellante, e il
rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Giulia De
Franciscis.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 234/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la
Sardegna condannava l'appellante al pagamento, a favore del pubblico erario
e segnatamente dell'Azienda per la tutela della Salute – ATS Sardegna, della
somma complessiva di € 530.754,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali, confermando fino alla concorrenza della predetta somma il sequestro
conservativo già autorizzato con decreto n. 36/2021 del 7 dicembre 2021 e
confermato con ordinanze n. 11/2022 dell'1 febbraio 2022 e n. 42/2022 del 14
aprile 2022, sulle quote di proprietà dei beni immobili, sui beni mobili
registrati e sugli altri beni e valori contenuti nell'elenco di cui al richiamato
decreto presidenziale; nonché al pagamento delle spese processuali liquidate
in € 2148,32.

L'azione della Procura prendeva le mosse dalla comunicazione della Guardia
di finanza del 5 dicembre 2016, a cui seguiva ulteriore attività di indagine in

ordine a un ingente danno erariale arrecato dall'appellante, Dirigente medico delle strutture complesse di radioterapia di Cagliari e Nuoro dal 2012 al 2017, a seguito di una condotta fraudolenta indirizzata a mascherare un illegittimo assenteismo continuo e prolungato dai reparti ospedalieri. Lo stesso aveva svolto la propria attività lavorativa dal 01.01.2010 al 31.12.2014 come dirigente del reparto di radioterapia presso l'Asl n. 3 di Nuoro; dal 01.01.2015 al 20.04.2015 quale dirigente dell'Asl n. 8 di Cagliari, essendosi posto in aspettativa dall'incarico presso l'Asl n. 3 di Nuoro; dal 20.04.2015 al 30.11.2017 di nuovo quale dirigente del reparto di radioterapia dell'Asl n. 3 di Nuoro.

La Procura riferiva che era stato esaminato un periodo di 1.461 giorni (ovvero 4 anni lavorativi dal 01.01.2012 al 31.12.2015), durante il quale erano stati calcolati 971 giorni lavorativi (al netto di 125 giorni di ferie e 365 giorni festivi), e che durante tale arco lavorativo le presenze regolari ed effettive in reparto erano risultate pari a 165 giorni, con un'assenza pari a 806 giorni, di cui 611 qualificabili come assenteismo ingiustificato. E poi nell'anno 2016 il Dirigente medico non era mai stato presente a lavoro, registrando una continua assenza giustificata solo in parte e con certificati medici irregolari, in alcuni casi con indicazione di prognosi clinica retroattiva, rendendo così impossibile l'eventuale visita medica del malato. In tale anno, il dottor Scapati era risultato assente ingiustificato dal lavoro (in carenza di qualsiasi giustificativo o certificato medico) per "73 giorni e assente con certificato di malattia irregolare per 302 giorni". Peraltro il procedimento disciplinare si era concluso in data 20 gennaio 2017 con l'avvio della procedura di licenziamento, con formula di preavviso, con efficacia dal 1°dicembre 2017.

Il giudice di primo grado respingeva innanzitutto l'eccezione di prescrizione ritenendo che, trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso, questa dovesse decorrere dalla comunicazione della Guardia di finanza del 2016 per i fatti indicati in detta segnalazione e per gli altri, relativi al 2016, emersi in seguito alle indagini successive dal rinvio al giudizio in data 14 luglio 2020, tenendo conto della sospensione del termine ai sensi della normativa covid, art. 85, comma 4, d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020. E sempre dal rinvio al giudizio era fatta decorrere la prescrizione per il danno da disservizio contestato, perché non risultava dalla segnalazione della Guardia di finanza, ma era emerso solo con le ulteriori indagini. Mentre per il danno all'immagine l'esordio del decorso della prescrizione era individuato nel momento di pubblicazione dei primi articoli di stampa nel 2017. Pertanto nessuna prescrizione era decorsa al momento della notifica dell'invito a dedurre il 16 dicembre 2021.

In particolare, poi, nel merito il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea quanto al danno patrimoniale per aver ricevuto la retribuzione a fronte della mancata prestazione, muovendo dal presupposto che il direttore di struttura complessa deve assicurare la presenza in servizio, seppur con flessibilità oraria, e ritenendo provato nel caso di specie le condotte volontarie e consapevoli di natura fraudolente dell'appellante tese ad occultare la non legittimità delle continue e prolungate assenze dal servizio, quali (timbratura effettuata da altri; omessa timbratura con autocertificazione falsa; omessa timbratura senza autocertificazione; timbratura irregolare o parziale; malattie certificate da false visite o con certificazioni mediche irregolari; assenze ingiustificate). Citava a titolo d'esempio le giornate del 6 gennaio 2015 (giro

in moto), 15 gennaio 2015 (consegna attestato LIONS CLUB), 14 maggio 2015 (cessione stupefacenti a Roma), 18 maggio 2015 (giro in moto), 6 giugno 2015 (cessione/acquisto stupefacenti a Roma), 12 giugno 2015 (assunzione sostanze stupefacenti). Richiamava, inoltre, le numerose occasioni nelle quali il dottor X è stato identificato dalle forze di polizia in località lontane dalla sua abitazione (e dall'ospedale Spallanzani di Roma) in giornate per le quali aveva prodotto certificati di malattia.

Il danno veniva quantificato in € 185.794,10 per gli anni dal 2012 al 2015, pari agli emolumenti complessivamente percepiti nel periodo considerato (€ 443.959,71) divisi per i 1.460 giorni del periodo medesimo (ottenendo il valore giornaliero di € 304,08) e moltiplicati per i giorni di assenza illegittima (611 giorni). A tale somma era aggiunto il danno patrimoniale per il 2016, pari ad € 72.823,87.

Secondo la Sezione territoriale, risultavano comprovati anche il danno da disservizio, quantificato in ragione della somma corrisposta quale indennità aggiuntiva al personale che aveva sopperito alle assenze dell'appellante, per un importo pari ad € 13.518,33 ed il danno all'immagine, nella specie *ex art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001*, quantificato equitativamente *ex art. 1226 c.c.*, pari all'importo di condanna per il danno patrimoniale, ovvero € 258.617,97.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello il dott. Scapati, il quale reiterava innanzitutto la richiesta di oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Con il primo motivo d'appello, rubricato "*Violazione dell'art. 1, comma 2 bis, L. n. 20/1994 e s.m.i. in riferimento all'eccezione di prescrizione*", il sig. Scapati censurava la sentenza di primo grado per il rigetto dell'eccezione di

prescrizione. Riteneva l'appellante che nel caso di specie non sarebbe riscontrabile un'ipotesi di occultamento doloso, perché questo presuppone un'attività ulteriore, che non coinciderebbe con la commissione dolosa del fatto pregiudizievole, ma in una condotta ulteriore volta a nascondere il danno. Infatti vertendosi in un caso di assenza dal luogo di lavoro, l'amministrazione avrebbe avuto a disposizione tutte le informazioni essenziali per integrare la conoscibilità obiettiva della fattispecie ben prima della comunicazione della Guardia di finanza del dicembre 2016. Costituirebbero indici di conoscibilità obiettiva: quanto affermato dalla Procura per cui in sede di indagini emergeva che nell'anno 2014 si era raggiunta la completa assenza nell'anno; la circostanza che si è utilizzato per la quantificazione l'indennità aggiuntiva pagata ad altro medico per sopperire alle sue assenze dal 13 maggio 2015 al 21 dicembre 2017; il decreto di perquisizione e sequestro datato 7 ottobre 2015 riferito al proc. N. 14666/2014 e tale decreto conteneva la descrizione di fatti di reato oggetto di indagine; la contestazione dettagliata di addebiti notificata all'appellante dall'ASL di Cagliari il 14 aprile 2015.

Da tali circostanze deriverebbe la conoscibilità in capo all'ASL. Inoltre la retrodatazione del momento di esordio del termine prescrizionale consentirebbe, di superare il dibattito in ordine alla natura sostanziale o processuale della normativa emergenziale emanata, durante la pandemia causata dal virus COVID-19, in tema di sospensione della prescrizione. Sul punto erano altresì riproposte le argomentazioni formulate in primo grado.

Con altro motivo d'appello, rubricato *“Nel merito. Errata quantificazione dle danno patrimoniale”*, l'appellante lamentava che in primo grado il danno era stato quantificato in € 185.794,10, e per l'anno 2016 in € 72.823,87, per un

totale pari ad € 258.617,97, omettendo di precisare l'eventuale computo delle trattenute contributive e fiscali riportate in busta paga, ovvero l'eventuale indennità corrisposta dall'INPS (in relazione alla quale non risultano contestazioni provenienti dall'Istituto previdenziale) in occasione dei plurimi periodi di malattia. Infatti, sia l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia la decisione impugnata non conterebbero alcun riferimento al carattere lordo o netto del debito in contestazione. Pertanto, il silenzio decisorio imporrebbe al collegio d'appello di valutare l'applicazione dell'art. 199, comma 4, Dlgs n. 174/2016, non potendo riconoscersi legittimità alcuna ad un provvedimento che parrebbe imporre la restituzione di oneri non percepiti.

Parimenti silente la sentenza impugnata si mostrerebbe in punto di contributo dell'Istituto previdenziale al trattamento economico del Dirigente assente per malattia, atteso che - sebbene la Procura prima e la Sezione territoriale poi - avessero contestato efficacia e rilevanza probatoria alle certificazioni sanitarie prodotte nel tempo dall'appellante - non risulterebbe in atti che l'INPS abbia mai negato le prestazioni di legge, ovvero abbia agito per il recupero di quanto corrisposto. È noto, peraltro, che ai sensi del CCNL applicabile *ratione temporis* il trattamento economico spettante al dirigente medico che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

Anche con riferimento a tale voce patrimoniale era chiesto di considerare l'applicazione al caso di specie dell'art. 199, comma 4, Dlgs 31 n. 174/2016, attesa l'assoluta incertezza su un profilo non irrilevante del *decisum* di primo grado.

Un ulteriore motivo di appello era rubricato “*Errata e falsa applicazione del danno all’immagine ex art. 55 – quinquies Dlgs n. 165/2001. In via meramente subordinata, istanza ex art. 106 Dlgs n. 174/2016 (come modificato dal Dlgs n. 114/2019)*”. Secondo l’appellante la fattispecie conterrebbe connotati tali da non consentire la diretta applicabilità del danno *ex art. 55 quinquies* d.lgs. n. 165/2001, attesa la pendenza innanzi alla Corte di Cassazione –Sezione Lavoro- di specifico ricorso (R.G. 20943/ 2022,) avverso il licenziamento disciplinare comminato all’odierno appellante per (presunta) assenza ingiustificata. Ed inoltre sarebbe rilevante l’azzeramento del procedimento penale disposto con la sentenza n. 195/2021 del G.U.P. di Cagliari (-per i medesimi fatti per cui è causa avanti il Giudice contabile- con cui il Giudicante ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Nuoro. Emergerebbe quindi l’opportunità di attendere la definizione del procedimento innanzi la Corte di cassazione, onde evitare la eventuale contraddizione tra la decisione del giudice contabile e quella del giudice civile. E conseguentemente, non vi sarebbe alcun elemento di certezza, né in ambito giuslavoristico, né di natura penale, tale da legittimare l’applicazione nel caso di specie del danno all’immagine *ex art. 55 quinquies* Dlgs n. 165/2001. Si proponeva quindi specifica istanza *ex art. 106 c.g.c.* Con l’ultimo motivo d’appello, “*Erronea attribuzione del danno al (solo) convenuto. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 83, comma 2, Dlgs n. 174/2016. Mancato esercizio in massimo grado del potere riduttivo, nonostante la condotta omissiva di ulteriori soggetti*”, l’appellante censurava l’attribuzione dell’intero danno, senza considerare il ruolo, i compiti e le funzioni svolte dai Dirigenti medici che, a vario titolo, avevano verificato e

valutato le assenze dello stesso, e, sebbene a conoscenza del quadro fattuale, non abbiano agito al fine di limitare il presunto danno all'Azienda di appartenenza. I soggetti intervenuti, a vario titolo, nella vicenda per cui è causa, indicati in tema di prescrizione, avevano evidenziato il carattere ingiustificato delle assenze maturate dall'odierno appellante; pertanto, dovrebbero essere chiamati a rispondere dell'asserito danno erariale ovvero, in via subordinata, di tale incidenza causale deve tenersi conto nell'ottica della quantificazione del danno (già limitato, per quanto s'è detto sopra, al periodo 22 dicembre 2016 / 22 dicembre 2021).

Inoltre l'appellante lamentava il mancato esercizio del potere riduttivo e con espressa riserva, occorrendo, di sollevare specifica questione di illegittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 83, commi 1 e 2, Dlgs n. 174/2016, per motivi differenti da quelli dichiarati inammissibili dalla Consulta con sentenza n. 203/2022.

In conclusione, l'appellante chiedeva di *«In via pregiudiziale e/o preliminare, accogliere l'istanza di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi già formulata dalla difesa del convenuto nanti il Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del Dlgs n. 196/2003, e recepita dalla Corte territoriale;*

In via preliminare, accertata l'ammissibilità del gravame poichè rispettoso dell'art. 190, comma 2, del Codice della Giustizia contabile, dichiarare l'intervenuta –integrale- prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale azionato dalla Procura regionale della Sezione Sardegna nei confronti del convenuto – odierno appellante; in via meramente subordinata, in ipotesi di persistente contrasto giurisprudenziale in ordine all'esatta

portata ed efficacia della norma speciale di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, si insta affinché il Collegio d'appello voglia rimettere la questione alle Sezioni Riunite;

Nel merito, accogliere l'appello per i motivi suesposti e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza n. 234/2022 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna- quantificando correttamente il (presunto) danno complessivamente ascrivibile alla condotta tenuta dal convenuto nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015, scomputando le trattenute contributive e fiscali riportate in busta paga, ovvero l'indennità eventualmente corrisposta dall'INPS in occasione dei plurimi periodi di malattia;

Ancora nel merito, escludere il danno all'immagine ex art. 55 – quinquies Dlgs n. 165/2001 dalla complessiva condanna disposta dalla Sezione territoriale, stante la pendenza del ricorso per cassazione ed alla luce della sentenza del G.U.P. di Cagliari n. 195/2021. In via meramente subordinata, accogliere l'istanza ex art. 106 Dlgs n. 174/2016 (come modificato dal Dlgs n. 114/2019);

Sempre nel merito, riconoscere -a mente dell'art. 83, comma 2, Dlgs n. 174/2016- il contributo offerto da ulteriori soggetti -non evocati in giudizio- nel determinismo dell'asserito danno erariale, ovvero applicare in massimo grado il potere riduttivo non esercitato in occasione del giudizio di prime cure».

3. In data 29 aprile 2026 il dr. Scapati depositava una memoria evidenziando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21508 del 20.07.2023 aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di

Cagliari in tema di impugnazione del licenziamento per assenza ingiustificata intimato il 20 gennaio 2017. Osservava che avrebbe rilevanza l'ulteriore pronuncia emessa da Tribunale di Cagliari –Seconda Sezione Penale- in data 30 settembre 2024, passata in giudicato il successivo 25 novembre, per mancata interposizione di specifico appello, con cui il Giudice di prime cure aveva assolto l'attuale appellante perché il fatto non sussiste dai plurimi reati ascritti al medesimo (artt. 81, 110 e 323 c.p.; 61 numero 2, 110, 479 in relazione all'articolo 476 numero 2 c.p.; ancora 61, numero 2, 110 e 479 in relazione all'articolo 476 numero 2 c.p.).

Con riguardo alla prescrizione, evidenziava l'intervenuta modifica normativa di cui alla legge n. 1/2026 e affermava che, alla luce di essa, dovrebbe ritenersi prescritta l'azione per danno erariale. Peraltro la fondatezza dell'eccezione di prescrizione travolgerebbe non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno da disservizio e quello all'immagine. Per il resto ribadiva le argomentazioni già illustrate nell'atto d'appello.

4. In data 30 aprile depositava le proprie conclusioni la Procura generale, che innanzitutto faceva il punto sui procedimenti penali e civili che riguardavano l'appellante. Con sentenza n. 198/2021 il GUP presso il Tribunale di Cagliari declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Nuoro in ordine ai reati (capi da C a O del decreto di rinvio a giudizio) che vedevano coinvolto lo Scapati ed altri soggetti, i quali variamente risultavano aver favorito gli illeciti a costui imputati (all. n. 3). In seguito all'assunzione del fascicolo da parte della Procura presso il Tribunale di Nuoro, la posizione dello Scapati è stata oggetto di distinto esame, da un lato, quanto al delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (RG 1489/22 mod. 21) di cui all'originario capo d'imputazione

L) e, dall'altro, agli ulteriori reati a lui ascritti (truffa aggravata – art. 640, c. 2 c.p.; falsa attestazione – art. 55 quinquies Dlgs. n. 165/2001; falsità in atto pubblico – art. 479 c.p.; calunnia – art. 368 c.p. - capi da C a F – RG 600/21 mod. 21): nel primo caso è stata disposta, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato con decreto del GIP dell'8/08/2022; nel secondo, invece, è stata formulata richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione di tutti i reati, con l'affermazione che “Nonostante dagli atti di indagine risulti che lo Scapati abbia commesso i fatti per cui si procede (...)”, accolta con decreto del GIP del 3/04/2023.

Per quel che concerne, poi, il ricorso in Cassazione proposto dallo Scapati avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 108/2022, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Cagliari che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare a questi comminato ex art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001, la Suprema Corte – Sezione 1^a civile - ne ha statuito il rigetto, con sentenza n. 21508/2023.

Con riferimento all'appello, la Procura rispetto al motivo formulato per contestare la decisione sulla prescrizione, afferma che non coglierebbero nel segno le argomentazioni utilizzate. Innanzitutto, richiamava la giurisprudenza della Corte per ritenere sussistente la sospensione di 176 giorni, ai sensi dell'art. 85 d.l. 18/2020, da computare ai fini della valutazione della tempestività dell'azione erariale. Riteneva corretta l'individuazione del dies a quo della prescrizione alla data di ricevimento della relazione della Guardia di finanza (5 dicembre 201), perché il procedimento disciplinare promosso dall'ASL nuorese a carico dell'odierno appellante con atto di contestazione dell'8/11/2016, non si presenterebbe idoneo a suffragare la conoscenza da

parte dell'amministrazione sanitaria dei fatti come accertati in sede penale e dedotti nel presente giudizio. Il procedimento disciplinare infatti afferiva, senza poter dedurne che l'ente sanitario avrebbe acquisito conoscenza, in quel frangente, di una frode pluriennale.

In detto contesto, poi, la Procura riteneva inconferente il richiamo di parte appellante al decreto di perquisizione emesso nell'ottobre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, trattandosi di provvedimento di tipo istruttorio, indirizzato allo Scapati personalmente, come tale inidoneo a costituire *ex se* fattore di conoscenza per l'amministrazione di una frode.

La conclusione non muterebbe neanche alla luce delle nuove disposizioni sulla prescrizione.

Inoltre sul punto della prescrizione rilevava che in sede di appello non erano state riproposte le eccezioni specificamente attinenti al danno da disservizio e all'immagine, risultandone consolidate le pertinenti statuizioni sulla tempestività dell'azione promossa dal Requirente contabile.

Nel merito, rilevava che le contestazioni dell'appellante riguardavano il *quantum* del danno patrimoniale e che le doglianze, relative al netto o al lordo della retribuzione assunta come parametro, risulterebbero nuove, in quanto non prospettate nel giudizio di primo grado. In ogni caso, richiamava giurisprudenza in tema di quantificazione al lordo.

Quanto alle deduzioni riguardanti i contributi INPS al dirigente che si pone in malattia, parimenti si tratterebbe di censure nuove, non rappresentate in primo grado a fronte della domanda azionata e, quindi, anch'esse inammissibili (cfr. par. III memoria di costituzione).

Circa la contestazione sui presupposti per l'addebito del danno all'immagine,

venendo in rilievo la speciale ipotesi di cui all'art. 55 *quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che non richiede, ai fini della procedibilità un preventivo accertamento penale, la Procura rilevava che comunque i fattori di asserita incertezza sulle violazioni perpetrate dallo Scapati sarebbero venuti meno, sia sul piano civilistico del licenziamento disciplinare, che era stato confermato a seguito della reiezione del ricorso da questi presentato alla Corte di cassazione; sia sul versante penale, laddove i reati ascrittigli, rilevanti nel presente giudizio, erano stati dichiarati estinti per prescrizione, con contestuale affermazione dell'acclarata commissione degli stessi.

Con riguardo all'ultimo motivo la Procura rilevava che il mancato esercizio del potere riduttivo deriva correttamente dalla dolosità della condotta, mentre in relazione all'apporto di altri soggetti al danno, sottolineava come l'articolato sistema di false attestazioni e certificazioni costruito nel tempo dal dott. Scapati avesse oggettivamente impedito agli enti sanitari coinvolti di apprezzare in concreto la dimensione delle violazioni da questi perpetrate. Non vi sarebbe dunque nessuna violazione dell'art. 83 c.g.c.

5. All'udienza del 20 maggio 2026 il difensore dell'appellante ribadiva argomentazioni già illustrate nei propri atti e concludeva come da memoria da ultimo depositata.

La Procura riteneva che la situazione dell'appellante fosse particolare e formulava alcune precisazioni su questioni già dedotte nelle conclusioni depositate. Sulla quantificazione del danno la Procura ribadiva che le tematiche sollevate con l'appello avrebbero dovuto entrare nel giudizio di primo grado.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione alla voce di danno patrimoniale. Le parti della sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione del danno da disservizio e del danno all'immagine non sono state oggetto di impugnazione in appello. Non sono né riportati i capi da impugnare, né vi sono contestazioni specifiche, né sono formulate argomentazioni contrarie rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza. Pertanto, le parti della sentenza che affermano l'insussistenza dell'intervenuta prescrizione quanto al danno da disservizio e al danno all'immagine risultano passate in giudicato, indipendentemente dalle argomentazioni sul punto contenute nella memoria depositata il 29 aprile 2026, in vista dell'udienza di trattazione.

In tema di prescrizione è affermato che *“il termine prescrizione debba essere fatto decorrere dalla accurata ed analitica segnalazione della Guardia di Finanza (datata 5 dicembre 2016 e pervenuta alla Procura in data 6 dicembre 2016), ampiamente corredata di riscontri su dati risultanti su cellulari e PC (fotografie, chat, messaggi, file di testo), 23 timbrature irregolari, omesse timbrature, autocertificazioni, certificati medici, testimonianze rese al PM penale, denunce, ecc., in quanto detta segnalazione –ad avviso del Collegio- aveva, senza ombra di dubbio, connotazione di specifica e circostanziata notizia di danno, con riguardo a tutte le assenze ingiustificate contestate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015”* (sentenza gravata, pag. 27 nel passaggio riportato in appello).

L'appellante sostiene che non si configuri un'ipotesi di occultamento doloso e che nel caso di specie la obiettiva conoscibilità in capo all'amministrazione sia da riscontrare ben prima della segnalazione della Guardia di finanza. Vi sarebbero diversi indici di tale conoscenza: il fatto stesso rilevato dalla Procura che dalle indagini emergesse la completa assenza dell'appellante nell'anno 2014; la circostanza che si è utilizzato per la quantificazione l'indennità aggiuntiva pagata ad altro medico per sopperire alle sue assenze dal 13 maggio 2015 al 21 dicembre 2017; il decreto di perquisizione e sequestro datato 7 ottobre 2015 riferito al proc. N. 14666/2014 che contiene la descrizione di fatti di reato oggetto di indagine; la contestazione dettagliata di addebiti notificata all'appellante dall'ASL di Cagliari il 14 aprile 2015.

Il motivo d'appello merita in parte accoglimento.

In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 20/1994, come modificato dalla legge n.1/2026, (applicabile anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della stessa legge), *«Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta».*

Sul punto questa Sezione con sentenza n. 64/2026, cui il collegio si riporta, chiarisce che *«La modifica relativa al dies a quo della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del*

giudice erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025), peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente, che, muovendo dal disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ha ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge «dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato» (Cass., ord. n. 13092/2025).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 576 del 2008) hanno, peraltro, specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, ma deve essere ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato, infatti, rileva l'ordinaria diligenza del danneggiato; mentre, dall'altro, va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.

Anche la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c., ritenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025).

Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce,

quindi, il dies a quo della prescrizione.

Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. I App, sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent. n. 132/2019; Sez. III App., sent. n. 20/2020).

Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all'esercizio dell'actio damni.

Nel delineato quadro ricostruttivo, la disposizione della novella, secondo la quale la prescrizione decorre dal fatto illecito «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno», è da riferirsi alle ipotesi in cui l'illecito erariale non sia immediatamente conoscibile.

Per tali casi, i descritti principi giurisprudenziali hanno ora trovato consolidamento nella nuova norma, che ha recepito il criterio della conoscibilità oggettiva dell'illecito, da parte del soggetto danneggiato o della Procura, ai fini dell'esordio della prescrizione (Sez. III App., sent. n. 42 del 2026).

Tale criterio conosce l'eccezione dell'“occultamento doloso” del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In particolare,

l'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, prevedono, in modo espresso, nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizione finché il creditore non abbia scoperto il dolo; mentre, nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizione, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., sent. n. 328 del 2023).

Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell'ipotesi di "occultamento doloso". In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente - condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della "conoscibilità obiettiva" dello stesso (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020). È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un'ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.

Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito (Sez. I App., sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023). In tale prospettiva,

poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023).

Anche con riferimento all'occultamento doloso del danno erariale, ricorrendo il quale, la prescrizione decorre dal giorno della "scoperta" del nocumento, la novella - specificando che esso ricorre quando venga «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione» - ha sostanzialmente confermato la prevalente giurisprudenza contabile (Sez. III App., sent. n. 177 del 2025; Sez. III App., sent. n. 144 del 2025; Sez. II App., sent. n. 44/2022), secondo cui l'occultamento doloso si sostanzia in una condotta tesa a celare il fatto dannoso - in fieri o già causato - richiedendo un quid pluris commissivo.

Ove, invece, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, ai fini della sussistenza dell'occultamento doloso rileva anche la condotta omissiva del debitore/dipendente pubblico, tesa a celare il fatto pregiudizievole.

La novella non esclude che gli obblighi di comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e sull'azione amministrativa, tra cui quello di collaborazione e buona fede (art. 1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.)».

Tanto premesso, nel caso di specie, la condotta produttiva del danno, ovvero la percezione indebita della retribuzione in assenza di prestazione lavorativa o in mancanza di giustificata assenza dal lavoro, si è realizzata con timbrature

effettuate da terzi, con certificati falsi attestanti la malattia, ecc., attività tutte intese a celare il documento.

Tuttavia, questo Collegio non concorda con il Giudice di primo grado nell'ancorare la conoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione alla segnalazione della Guardia di finanza del 5 dicembre 2016.

Va infatti rilevato che siamo in presenza di condotte reiterate nel corso degli anni e che la documentazione afferente ai singoli procedimenti disciplinari risultava idonea a rilevare o, quanto meno, a rendere oggettivamente e palesemente percepibile la irregolarità delle assenze effettuate.

Le contestazioni, richiamate, hanno riguardato specifiche giornate, rispetto alle quali sicuramente può dirsi che vi fosse la conoscenza da parte dell'amministrazione del loro carattere ingiustificato. Pertanto, può con riferimento ad esse ritenersi decorsa la prescrizione per l'esercizio dell'azione erariale.

Ciò posto, occorre, altresì, rilevare che il comportamento reiterato dell'appellante ed i diversi procedimenti disciplinari con cui l'amministrazione gli ha contestato le continue assenze ingiustificate dal servizio presuppongono una percepibilità oggettiva da parte della stessa del *modus operandi* dell'appellante.

Quanto meno per ogni procedimento disciplinare, può dirsi che l'amministrazione alla data delle contestazioni abbia effettuato o avrebbe dovuto effettuare un controllo sullo stato delle assenze/presenze dell'appellante.

Conseguentemente è alla data di ciascuna contestazione e di avvio del

procedimento disciplinare che può farsi discendere la conoscibilità delle assenze irregolari fin a quel momento effettuate dall'appellante e per l'effetto ancorare ad esso il *dies a quo* della prescrizione.

Con riguardo ai fatti dal 2012 al 2014, è in atti il decreto di perquisizione e sequestro firmato dal pubblico ministero il 7 ottobre 2015 nell'ambito del procedimento penale n. 14666/14 RG. In tale decreto sono esplicitati i fatti costituenti reato per i quali l'appellante era indagato e soprattutto viene rilevato: « - *che alla luce delle risultanze delle successive indagini delegate, compendiate nell'informativa n 78641/15 di prot della medesima P G operante, sono altresì emersi elementi che fanno ritenere che Scapati abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio presso il Dipartimento Radio Oncologico dell'ospedale San Francesco di Nuoro, in giornate nelle quali risultava in realtà essere assente e, che successivamente abbia giustificato la propria assenza dal servizio presso la S C di Radioterapia dell'Ospedale Businco di Cagliari mediante certificazioni mediche attestanti uno stato di malattia in realtà inesistente, tant'è che presso la Asl n 8 di Cagliari risulta avviato un procedimento disciplinare a suo carico, in cui gli vengono contestate assenze ingiustificate dal servizio e prolungate assenze per malattia, giustificate con l'invio di certificazioni mediche la cui data di emissione è, in alcuni casi, di molto posteriore rispetto all'insorgenza della presunta malattia, - che irregolarità relative alle presenze di Andrea Scapati sul luogo di lavoro emergevano anche per quanto riguarda il servizio prestato presso la Asl n 3 di Nuoro nel periodo relativo agli anni 2012-2014, come risulta dalle note dell'Ufficio Rilevazione Personale di tale Amministrazione inviate nel periodo in esame al medesimo Scapati- dove lo si invitava a dare*

conto della propria presenza o meno in servizio per diversi periodi nei quali tale presenza non risultava dal sistema automatizzato di rilevamento,».

Da tale decreto emerge la conoscibilità per l'amministrazione delle irregolarità delle assenze dell'appellante per gli anni 2012 e 2014.

Anche con riguardo al periodo di servizio presso l'Asl di Cagliari, le condotte dell'appellante erano conoscibili da parte dell'amministrazione alla luce della nota di contestazione e di avvio del procedimento disciplinare del 14 aprile 2015 (prot. 40766) del Servizio personale, ufficio procedimenti disciplinari dell'ASL stessa.

Le condotte dell'appellante, risultano conoscibili dall'amministrazione (Asl di Nuoro) anche per il successivo periodo, ovvero la restante parte del 2015 e del 2016.

In data 23.10.2015 gli è stata contestata una fattispecie di assenza ingiustificata dal servizio e risulta poi applicata nei suoi confronti con atto del 28.06.2016 una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi per assenza ingiustificata dal servizio (come si evince anche dal provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento del 20.01.2017, pag.2).

È in atti (come da verbale di acquisizione documentale del 23 agosto 2021, tutto allegato alla nota della Guardia di finanza, prot. 153638 del 21 settembre 2021) che il procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, concluso con l'irrogazione della sospensione, è stato avviato con nota del 19.04.2016 prot. PG/2016/0017321.

A tal procedimento disciplinare poi ne seguiva un altro contestato con la nota dell'8.11.2016, e concluso con la sanzione disciplinare del licenziamento.

Prendendo a riferimento il procedimento disciplinare avviato con nota del 19 aprile 2016, risulta decorsa la prescrizione per tutti i fatti accaduti prima di tale data, considerando i 5 anni e 176 giorni rispetto alla notifica dell'invito a dedurre avvenuta il 16 dicembre 2021 (come indicato nella sentenza impugnata).

Infatti come chiarito dalla giurisprudenza di questa sezione che si intende richiamata, «L'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 dispone che *«In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie processuali, alle prescrizioni in corso (...)*». Innanzitutto, l'articolazione di un regime emergenziale specifico e assorbente per il plesso giudiziario Corte dei conti preclude l'utilizzabilità dei regimi previsti per i diversi plessi (giustizia civile, penale, tributaria e militare). In secondo luogo, inequivoci elementi testuali presenti nella norma (in particolare, la formula *«A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche»*) inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l'effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8.3 - 31.8 del 2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione. La mancata replicazione, nel secondo periodo, del termine finale della sospensione, in assenza di qualsiasi elemento testuale o logico in grado di orientare verso una differenziazione di regimi, è, perciò, non conducente: nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di medesime esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per

opinare diversamente e anzi in presenza di elementi che propendono verso l'uniformità, l'omogeneità di regime è una scontata conseguenza. In definitiva deve essere confermato l'orientamento giurisprudenziale che individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni» (sez. III Appello n. 144/2025).

Non risultano invece prescritti i fatti avvenuti tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2016, essendo la successiva contestazione di assenze irregolari avvenuta con l'avvio del procedimento disciplinare dell'8 novembre 2016.

2. Venendo al merito della vicenda, questo Collegio rileva che alcuna censura sia stata mossa alla sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza di un danno patrimoniale ed alla sua imputazione all'appellante a titolo di dolo e, pertanto, la condanna per danno patrimoniale può essere confermata per il periodo dal 19 aprile 2016 al 31 dicembre 2016, non coperto dal decorso della prescrizione.

Certa l'esistenza del danno, la sua determinazione può avvenire nel caso di specie con valutazione equitativa essendovi una incertezza non eliminabile sul *quantum*, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando, pur essendo certo l'an, sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua. Nel caso di specie, risulta in atti che per alcuni mesi all'appellante è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione.

Nella relazione della Guardia di finanza in atti (prot. 153638 del 21 settembre 2021) si legge che il dr. Scapati fino al termine del rapporto è stato retribuito regolarmente, tranne nel 2016, anno nel quale, a seguito dell'applicazione delle sanzioni stabilite con i procedimenti disciplinari, aveva subito la sospensione dal servizio con sospensione della retribuzione.

Inoltre, non vi è alcuna prova, ma una semplice supposizione, che il pagamento dell'indennità di malattia sia stato effettuato dell'INPS.

Pertanto, in via equitativa si ritiene che il danno patrimoniale possa essere quantificato in € 25.000,00, tenendo conto sia di quanto percepito a titolo di retribuzione nel 2016, che del contesto temporale degli eventi. A tal riguardo si precisa che è assolutamente condivisa da questo giudice la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado. Anche il riferimento fatto nell'atto di gravame alla sentenza delle SS.RR. n. 24/QM/2020, non è idonea a revocare la correttezza della statuizione di prime cure. Il supremo consesso contabile, ha chiarito che: *“se appare indubitabile che l'articolo 2033 del codice civile, in tema di indebito oggettivo, stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, il Collegio ritiene altrettanto indubitabile che, nel momento in cui ci si pone al di fuori della mera logica restitutoria e, quindi, nell'ambito di un rapporto giuridico delineato dall'integrazione di un illecito con conseguente danno erariale, come si è già avuto modo di dire con riferimento al quesito posto, non può non integrarsi una obbligazione tributaria autonoma che nasce in maniera autonoma con riferimento al carattere illecito della vicenda sottostante all'erogazione della spesa.”*.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti dell'illecito contabile: il danno

erariale, la grave violazione degli obblighi di servizio da parte del convenuto e il nesso eziologico, pertanto l'esborso *“con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa.* (SS.RR. sentenza 24/QM/2020).

3. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento del danno all'immagine di cui all'art. 55 *quinquies* d.lgs. 165/2001, evidenziando la pendenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione –Sezione Lavoro- di specifico ricorso avverso il licenziamento disciplinare comminato nei suoi confronti per (presunta) assenza ingiustificata. Inoltre, assumerebbe rilievo ai fini del decidere, l'esito del procedimento penale in cui con la sentenza n. 195/2021 il G.U.P. di Cagliari ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Nuoro.

Il motivo, così formulato, è stato superato dal fatto che nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 21508/2023, che ha rigettato il gravame proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 108/2022 della Corte d'Appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari- in tema di impugnazione del licenziamento intimato dall'Azienda sanitaria datrice di lavoro in data 20 gennaio 2017 per assenza ingiustificata.

In ogni caso il motivo è infondato. È stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ormai pacifica che non vi è alcuna pregiudizialità tra il giudizio contabile, quello penale e quello civile anche quando riguardi i medesimi fatti.

Con riferimento alla specifica normativa applicabile rileva che *«Nello specifico, l'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs 165/2001 (come introdotto dall'*

dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 71 1509, nella versione vigente all'epoca dei fatti, intervenuti tra il 2011 ed il 2015), prevede che:

“Nei casi di cui al comma 1” (falsa attestazione, da parte del dipendente pubblico, della propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia), “il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione” (il successivo art. 16, comma 1, lett. a) d.lgs n. 75/2017, ha riformulato il comma in questione parlando di “danno all'immagine di cui art. 55-quater, comma 3 quater”).

Per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 339/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata), la fattispecie di cui all'art. 55-quinquies presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. “danno all'immagine”, dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i.. Essa, infatti, si configura quale previsione ad hoc, alla stregua di una norma speciale, siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando a essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto e all'immagine) derivatone a carico della P.A.

Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 55 quinquies, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma 30-ter, d.l. 78/09, non

richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose (reati propri dei p.u. contro la P.A.), lesive dell'immagine della medesima P.A.

In definitiva e più in generale, la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale, non espressamente prevista dalla norma stessa (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. I App., n. 345/2021 e Sez. III App., n. 205/2021). La giurisprudenza contabile è altresì pacifica nel ritenere che la disposizione recata dall'art.55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 (delineante la speciale fattispecie del danno all'immagine conseguente a condotte di assenteismo fraudolento) non risenta degli effetti della sentenza demolitoria della Corte costituzionale n. 61/2020, la quale ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto e ultimo periodo dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sulla previsione di una soglia minima dell'eventuale condanna, fissata in una somma non inferiore a 6 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento), nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo periodo (sull'emissione dell'invito a dedurre per danno all'immagine entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento) e terzo periodo (sull'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa entro i 150 giorni successivi alla denuncia) della medesima disposizione.

E invero, << La pronuncia della Corte costituzionale interviene sulla disciplina e sulla quantificazione del danno; non travolge l'intero art. 55-quater e non si estende all'art. 55-quinquies, secondo comma (introdotto dall'art. 69 del d.lgs n. 150 del 2009), il quale già prevedeva fin dal 2009

(anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75), il risarcimento del danno all'immagine (...)

In definitiva, la norma che prevede nelle ipotesi di assenteismo fraudolento la risarcibilità tout court del danno all'immagine "subito dall'amministrazione" senza ulteriori specificaizoni, sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 339/2022, con l'ampia giurisprudenza ivi richiamata)» (Sez. II Appello, n. 185/2024).

Affermati i principi sopra visti in tema di autonomia della figura del danno all'immagine contestata in questa sede, occorre poi evidenziare che il licenziamento non è di per sé una condizione di procedibilità dell'azione. E in tal senso si ritiene di non poter applicare in tema di sospensione l'art. 106 c.g.c.

Tale articolo prevede che «*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*».

Le Sezioni Riunite chiariscono che «*La sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti può essere disposta, pertanto, al concomitante ricorrere di due presupposti*.

In primo luogo è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica).

In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.), ovvero nel caso di danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, che la legge impone sia accertato con sentenza passata in giudicato (v. art. 1 sexsies l. n. 20 del 1994 e s.m.i.)» (SS.RR. n. 8/2018).

La disposizione invocata ricalca in parte l'art. 295 c.p.c., rispetto al quale è stato osservato che «Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, formatasi sull'art. 295 c.p.c. (tra le tante, ord. n. 17235 del 29/07/2014; ord. n. 16844 del 3/10/2012; ord. n. 25272 del 14/12/2010), ma certamente utile parametro di interpretazione dell'art. 106 del c.g.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, la norma allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati.

Si deve, pertanto, trattare di un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere e non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l'altro, investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la

soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere. Quindi, la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione nel merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede. Inoltre, la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello innanzi alla Corte dei conti. Pacifica è infatti, nel nostro ordinamento, la piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile, rispetto a quello penale, così come anche a quello civile (Corte di cassazione, SS.UU., sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016): “in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto 10 materiale” (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 1515/2016, n. 26582/2013)» (sez. II Appello, n. 20/2023).

Alla luce di detti principi ribaditi costantemente dalla giurisprudenza, si ritiene che non vi siano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. L'art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recita al comma 2 «*Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione*». In tale disposizione si indica da risarcire il danno patrimoniale e quello all'immagine, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare, e non viene indicata alcuna pregiudizialità di queste rispetto al

detto risarcimento.

4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione del ruolo, dei compiti e delle funzioni svolte dai Dirigenti medici che, a vario titolo, avevano verificato e valutato le sue assenze e, sebbene a conoscenza del quadro fattuale, non avevano agito per limitare i presunti danni all'Azienda. Chiede, pertanto, che si tenga conto dell'apporto causale dei vari soggetti, sia ai fini della responsabilità che, in via subordinata, per l'incidenza sulla quantificazione del danno (già limitato, per quanto s'è detto supra). Siffatto profilo, specificamente previsto dall'art. 83 c.g.c., a mente del quale *“il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza”*, non risulterebbe valutato e l'iniziativa attorea sarebbe, pertanto, inficiata nella sua legittimità anche sotto tale profilo.

Inoltre l'appellante lamenta il mancato esercizio del potere riduttivo a fronte di plurime ragioni. E fa riserva di sollevare specifica questione di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 83, commi 1 e 2, c.g.c., per motivi differenti da quelli dichiarati inammissibili dalla Consulta con sentenza n. 203/2022.

Il motivo è innanzitutto inammissibile perché la questione del concorso di altri soggetti alla determinazione del danno non è stata rilevata nella comparsa di costituzione nel giudizio in primo grado. In ogni caso è da respingere. Dovendosi, escludere la responsabilità parziaria, trattandosi di ipotesi di dolo, non può trovare applicazione la disposizione contenuta al secondo comma dell'art. 83 c.g.c., che nell'ipotesi in cui il danno è causato da una pluralità di persone e solo ove si tratti di responsabilità parziaria, statuisce il potere del

giudice contabile di determinare una minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. Nella fattispecie, invece, per i motivi innanzi indicati (condotta dolosa) non poteva farsi applicazione del principio di cui al comma 2 dell'art. 83 citato e la responsabilità contabile per il danno cagionato va integralmente attribuita all'odierno appellante.

Trattandosi di condotta ascritta all'appellante a titolo di dolo è esclusa, anche, l'invocata applicazione del potere riduttivo.

Inammissibile è l'eccepita questione di legittimità costituzionale non essendo stata suffragata da ragioni che la rendano rilevante in questa sede.

4. In conclusione, l'appello è accolto solo parzialmente e, per l'effetto, Andrea Scapati è condannato al pagamento in favore dell'Azienda per la tutela alla salute -AST Sardegna, dell'importo di € 297.136,3, (di cui € 25.000,00 per danno patrimoniale, € 13.518,33 per danno da disservizio, € 258.617,97 per danno all'immagine). Sull'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale e di danno da disservizio, pari complessivamente a € 38.518,33, è altresì *“dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere - per ragioni eminentemente pratiche - dalla data dell'ultima contestazione (31 dicembre 2016) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.”* Dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma oggetto di condanna.

Il parziale accoglimento dell'appello, risolvendosi nella mera riduzione della misura della condanna, in assenza degli altri presupposti di cui all'art. 31 c.g.c., impone la condanna alle spese dell'appellante, che si liquidano come in dispositivo, a beneficio dello Stato.

Il sequestro disposto e confermato con la sentenza di primo grado è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale di condanna e segue l'effetto *ex lege* di conversione in pignoramento ai sensi dell'art. 80 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando così decide:

-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna il dr. Andrea Scapati al pagamento, in favore dell'Azienda per la tutela alla salute -AST Sardegna, di € 297.136,3, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come in motivazione;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese, che si liquidano in € 224,00, a beneficio dello Stato;

-il sequestro disposto e confermato con la sentenza di primo grado è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale di condanna e segue *ex lege* l'effetto di conversione in pignoramento ai sensi dell'art. 80 c.g.c.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 20 maggio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Giuseppina Maio

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 17/06/2026

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 17/06/2026

Il Dirigente

“F.to digitalmente”